



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del giudice onorario Simonetta Minotti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35066 /2019 promossa da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]; [REDACTED]
[REDACTED], nata a [REDACTED] - ([REDACTED]) il [REDACTED], nata a [REDACTED]
[REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED]; [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il
[REDACTED], [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] tutti con il
patrocinio dell'avv. Salvatore Fachile

ricorrenti

contro

Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ,

resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti del sig. [REDACTED] nato nel Comune di [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

La parte ricorrente esponeva in fatto:

“1. Gli attori sono tutti discendenti diretti di [REDACTED] nata a [REDACTED] nella regione di [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] cittadina italiana in quanto figlia di [REDACTED] [REDACTED], nato nel Comune di [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], emigrato in Brasile e coniugatosi con [REDACTED] senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (*Si allega:*

certificato di nascita – Doc. 6; certificato di matrimonio - Doc. 7; certificato di non naturalizzazione – Doc. 8);

2. L'ava [redacted] si è coniugata il 29.12.1934 con il cittadino brasiliano [redacted] [redacted] senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana trasmessale *iure sanguinis* dal padre. Dal loro matrimonio nasce un bambino: [redacted] (1934).

3. [redacted] si è sposato nel 1963 con [redacted], generando insieme alla medesima tre figli: [redacted] nato a [redacted] ([redacted]), il [redacted] [redacted], nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted] entrambi odierni ricorrenti e [redacted] ([redacted]).

4. Dal matrimonio tra [redacted] e sua moglie, la sig.ra [redacted] [redacted], sono nati [redacted] nata a [redacted] ([redacted]), il [redacted] e [redacted] nato a [redacted] ([redacted]), il [redacted], entrambi ricorrenti;

5. Infine, da [redacted] e il marito [redacted] è nata l'odierna ricorrente [redacted], nata a [redacted] ([redacted]) il [redacted]. A documentazione del vincolo di discendenza diretta dall'avo e trasmissione dello *status civitatis*, si allegano al presente ricorso gli estratti degli atti di nascita e matrimonio di ciascun discendente (Doc. nn. 6-21).”.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto non aveva mai perso la cittadinanza italiana.

Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale da [redacted] ai suoi discendenti, sequenza che, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della

Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all’epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell’esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d’assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l’avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall’applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 09.10.2020

IL GIUDICE

Simonetta Minotti